



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA
RICORSO**

**CON RICHIESTA DI SOSPENSIVA
ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE**

PER DAMARIS MERCANTE (C.F.)

rappresentata e difesa all'Avv. Giancarlo Pitaro, (C.F.) ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro
via XX Settembre n. 62 (pec giancarlopitaro@pec.it)

CONTRO

Ministero della Giustizia, in persona del l.r.p.t

Commissione Interministeriale RIPAM, in persona del l.r.p.t,

Associazione Formez, in persona del l.r.p.t.

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

DOMENICO FALCO (N.)

ANGELA CIPULLO (N.) PER

L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIVA E ADOZIONE DI OGNI IDONEA

MISURA CAUTELARE

- della GRADUATORIA FINALE DI MERITO del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 Graduatoria finale di merito pubblicata in data 18/02/2026, nella parte in cui ha erratamente,

illegittimamente ed illogicamente classificato il ricorrente alla posizione n. 8.128 (idonea non vincitrice) e non nella superiore posizione n. 3.055 (idonea non vincitrice), e/o nella corretta posizione superiore a quella illegittimamente attribuitogli a causa della illegittima, illogica ed errata valutazione di ben 2 quesiti contenuti nella prova scritta;

- dell'esito della PROVA CONCORSO della ricorrente valutata in modo illegittimo, illogico ed errato con il punteggio totale di 24;
- delle domande n. 5 e n. 29 della prova scritta sottoposta alla ricorrente il giorno 24/10/2025 alle ore 8:00 del mattino;
- di ogni verbale di Commissione di Valutazione;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e consequenziale, ancorché non conosciuto;

E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente di ottenere la giusta, corretta e legittima valutazione della prova scritta;

NONCHE' PER LA CONDANNA

Della P.A. a modificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dal ricorrente da 24 a 26 e nella maggiore e/o minore votazione ritenuta corretta dal TAR;

E PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30

C.P.A.

della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'inserimento all'interno della Graduatoria del giusto, legittimo e corretto punteggio relativo alla prova scritta di 26

**NONCHÉ, OVE OCCORRA E, COMUNQUE IN VIA
SUBORDINATA,**

al pagamento del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dal ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.

PREMESSE DI FATTO

1) Fin da subito si rileva che la ricorrente ha partecipato al concorso indetto con bando avente ad oggetto “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia*”, che si deposita, svolgendo la prova scritta in data 24 ottobre 2025 alle ore 8,00 presso la sede di Roma (Codice Candidatura:).

2) In seguito allo svolgimento della prova scritta, il Ministero ha attribuito alla prova scritta svolta dal ricorrente, per come si evince dall’esito della prova scritta, che si deposita ed impugna, il “punteggio **totale di 24**, esito prova: superata, punteggio minimo 21, corrette: 34, errate 6, non date 0”.

La ricorrente è stata dichiarata idonea avendo conseguito il punteggio superiore a 21.

3) In data 18/02/2026 è stata pubblicata la graduatoria finale di merito relativa al concorso de quo, in cui la candidata ricorrente risulta essere classificato al posto n. 8.128 con il punteggio di 24 **IDONEA NON VINCITRICE**.

La ricorrente è costretta ad adire Codesto On.le TAR per chiedere l’annullamento in parte qua della graduatoria e la correzione dell’esito della prova scritta e della sua correzione che è stata svolta in modo illegittimo per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

**1) VIOLAZIONE DEL BANDO –
ILLOGICITA’/IRRAGIONEVOLEZZA/SPROPORZIONALITA’
DEL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICEVIOLAZIONE DEI CRITERI DI
VALUTAZIONE” – ILLOGICITA’/INFONDATEZZA DELLA
VALUTAZIONE– MANIFESTA INGIUSTIZIA**

La ricorrente candidata ha conseguito il punteggio relativo alla prova scritta di 24 e però, fin da subito, si rileva che all’interno della prova vi sono ben due domande valutate dalla Commissione in modo errato, illogico e illegittimo, la cui corretta, legittima e logica valutazione classifica la candidata ricorrente idonea non vincitrice del concorso ed eventualmente essere assunta dalla graduatoria a scorrimento nel più breve termine possibile.

Infatti, all’interno delle domande a risposta multipla presenti nella prova scritta, vi sono ben n. 2 domande formulate in modo errato ed illegittimo ed illogico dalla Commissione, alle quali la candidata ha attribuito una risposta corretta e valida e che, però, in modo illogico ed illegittimo, la Commissione di valutazione ha valutato in modo negativo attribuendogli il punteggio di – 0,25.

I quesiti errati, cioè i quesiti contenenti due risposte corrette, **sono le domande n. 5 e 29** della prova scritta espletata.

1.A) La domanda n. 5 prevedeva quanto segue:

“Tutti gli alpha sono beta; alcuni gamma sono beta; nessun delta è alpha”. In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera?

- a) Tutti i beta potrebbero essere delta;
- b) Tutti i gamma potrebbero essere delta;

c) Tutti gli alpha potrebbero essere delta;”

La ricorrente ha confermato come risposta corretta la numero (b) ovvero che “Tutti i gamma potrebbero essere delta”.

Ed infatti, per come si evince dall’antecedente, non sussiste nessuna relazione tra “gamma” e “delta e pertanto anche la risposta scelta dalla ricorrente è esatta, corretta e logica.

La Commissione di valutazione ha, invece, considerato corretta unicamente la risposta n. 3 “Tutti gli alpha potrebbero essere delta”, valutando la risposta data dalla ricorrente con -0,25, **OVVERO NEGATIVA!**

Tale valutazione è del tutto illogica, illegittima, incongrua ed errata.

Sul punto fin da ora si rileva esservi diversi precedenti con cui Codesto On.le TAR ha così statuito “... **la risposta indicata dall’Amministrazione come corretta è in realtà erronea**, mentre è esatta quella fornita dall’odierna ricorrente in quanto “(...) *posto che la locuzione “non è necessariamente vera” significa che può essere vera o falsa, quindi sono possibili entrambe le opzioni – affermativa e negativa – quanto alla prima risposta, va detto che certamente non è possibile che tutti beta siano delta, dato che i beta comprendono gli alpha e nessun delta è alpha, per cui solo una parte di beta può essere delta; altrettanto impossibile è che tutti gli alpha siano delta, essendo ciò categoricamente escluso dalla terza premessa; è invece possibile la seconda risposta: considerato che mentre si legge che i gamma sono in parte beta, che perciò comprende tutti gli alpha e alcuni gamma, nulla si dice nelle premesse circa il*

rapporto tra i gamma e i delta, per cui ben possono i gamma essere delta (...)" (ex multis TAR ROMA 398/2026, 1283/2026).

Codesto TAR ha già esaminato la vicenda de qua statuendo che l'unica risposta corretta tra le tre è quella data correttamente dalla ricorrente, alla quale deve essere attribuito il punteggio pieno di + 1.

Né Commissione Ripam né Formez, in seguito alle svariate sentenze rese da Codesto TAR prima della pubblicazione della graduatoria, hanno corretto la valutazione errata data alla prova scritta del ricorrente, il quale è costretto a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per sentire accertato, anche in questo caso, quanto più volte dal TAR già statuito.

1.B) Anche per quanto attiene alla domanda n. 29 la stessa è stata formulata in modo errato, illegittimo ed illogico, la risposta data dal ricorrente è una risposta del tutto logica e coerente e non contraddicibile e, in ogni caso, **vi è che il quesito è stato formulato in modo del tutto illegittimo.**

La domanda è la seguente:

"Ogni volta che vado allo stadio mangio un panino, ma solo se sono andato a correre la mattina prendo anche la cocacola". Se la precedente affermazione è vera, allora è certamente vero che:

a) se non ho preso la cocacola è perché non ho corso la mattina

b) anche avendo corso la mattina, se vado allo stadio, posso non prendere la cocacola insieme al panino

c) se vado allo stadio e ho corso la mattina, allora prendo sicuramente un panino e la cocacola".

La ricorrente ha correttamente svolto la suddetta domanda barrando la prima risposta corretta (a) ovvero “se non ho preso la cocacola è perché non ho corso la mattina”.

Il quesito contiene la seguente premessa: *se vado allo stadio dopo avere corso prendo anche una cocacola e, LOGICAMENTE, il candidato ha attribuito la prima preferenza alla risposta “se non ho preso la cocacola è perché non ho corso la mattina”, conseguendo logicamente e congruamente alla premessa l’obbligo del prendere la cocacola “solo se andato a correre la mattina”.*

E infatti deriva logicamente dalla premessa *“sono andato a correre la mattina prendo anche la cocacola”* la **conseguenza** logica e congrua che: *“se non ho preso la cocacola non ho corso la mattina”.*

In modo del tutto incongruo, illogico ed illegittimo, però, la Commissione di Valutazione ha valutato negativamente la risposta data dal candidato al quesito n. 29 affermando che la risposta corretta è *“anche avendo corso la mattina, se vado allo stadio, **posso non prendere** la cocacola insieme al panino”*

Il quesito n. 29 sottoposto al ricorrente contiene al suo interno n. 2 risposte **NECESSARIAMENTE** corrette e, pertanto, la risposta attribuita dalla candidata ricorrente deve essere valutata in modo corretto e con l’attribuzione del punteggio pieno di + 1, per come previsto dal bando di concorso.

A fronte della premessa UNIVOCA *“...prima di andare allo stadio sono andato a correre la mattina”* consegue la risposta fornita dal ricorrente *“se **non ho preso la cocacola** è perché non ho corso la mattina”.*

Alla luce della premessa univoca “corro al mattino --- vado allo stadio --- prendo la coca cola” , non può che conseguire l’univocità della risposta n. 1 “se non ho preso la cocacola è perché non ho corso la mattina”.

La risposta data dal ricorrente è la sola possibile.

1.C) In ogni caso, fermo restando quanto sopra, che è assorbente e dirimente, vi è che la PA non può formulare quesiti ambigui.

La Giurisprudenza in materia è univoca nel ritenere che: “In particolare, è necessario preliminarmente rilevare che nelle procedure concorsuali fondate su prove d’esame aventi ad oggetto quesiti a risposta multipla è imprescindibile che la risposta da considerarsi valida per ciascun quesito debba essere l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo la predisposizione di quesiti strutturati con tali modalità un preciso obbligo dell’Amministrazione. Tale obbligo è, infatti, posto a garanzia di una valutazione equanime dei candidati, in stretta conformità al principio della parità di trattamento, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. **Ne consegue che solo quesiti formulati in maniera chiara, completa e inequivoca, tali da consentire l’univocità della risposta, possano essere considerati idonei a realizzare il suddetto obiettivo di par condicio dei candidati.** Al contrario, l’eventuale erroneità e/o ambiguità dei quesiti, con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un’unica risposta corretta, è senz’altro illegittimi poiché “l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta deve potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui

devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, n. 7392/2018; Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 3183/2021); Prendo una coca cola se vado allo stadio e prima ho corso al mattino, vuol dire che se vado allo stadio e ho corso al mattino prendo un panino ed una coca cola: tale procedere risponde al principio di logica, non contraddittorietà e di identità.

2) VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FAVOR PARTECIPATIONIS E PAR CONDICIO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNIVOCITA'

I suddetti errati quesiti erano previsti dal bando di concorso alla lettera "b) n. 8 quesiti volti a verificare la *capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale*. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: - risposta esatta: +0,75 punti; - mancata risposta: 0 punti; - risposta errata: -0,25 punti".

I suddetti quesiti sono stati sottoposti al candidato ricorrente in modo illogico ed illegittimo e ciò in quanto la Legge e il bando prevedono che ogni quesito deve avere una sola risposta corretta.

Ed invece all'interno dei quesiti n. 5 e 29 sussistono almeno 2 risposte corrette e logiche.

Le risposte fornite dal ricorrente, infatti, sono del tutto corrette e fondate su un totale ed assoluto ragionamento critico verbale e ad esse deve essere attribuita una valutazione positiva di +0,75. La Giurisprudenza in materia è univoca nel ritenere che: "*In particolare, è necessario preliminarmente rilevare che nelle*

*procedure concorsuali fondate su prove d'esame aventi ad oggetto quesiti a risposta multipla è imprescindibile che la risposta da considerarsi valida per ciascun quesito debba essere l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo la predisposizione di quesiti strutturati con tali modalità un preciso obbligo dell'Amministrazione. Tale obbligo è, infatti, posto a garanzia di una valutazione equanime dei candidati, in stretta conformità al principio della parità di trattamento, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Ne consegue che solo quesiti formulati in maniera chiara, completa e inequivoca, tali da consentire l'univocità della risposta, possano essere considerati idonei a realizzare il suddetto obiettivo di par condicio dei candidati. Al contrario, l'eventuale erroneità e/o ambiguità dei quesiti, con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, è senz'altro illegittimi poiché "l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta deve potersi desumere **con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo**, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, n. 7392/2018; Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 3183/2021);*

Per quanto sopra esposto, la Commissione di valutazione deve essere condannata ad ottemperare una valutazione positiva delle risposte fornite dalla ricorrente e ad attribuire il punteggio pieno di +0,75 ad entrambe le domande e contestualmente eliminare il punteggio negativo (malus) di -0,25.

“Una valutazione "virtuale" dei quesiti sterilizzati, basata sul fatto che alcuni avrebbero comunque fornito la risposta esatta, posto che le risposte a tali quesiti semplicemente non potevano essere più considerate”. Al contrario, la neutralizzazione della domanda sbagliata “non [può] determinare alcuna alterazione della par condicio dei concorrenti e quindi la violazione di un principio il cui rispetto è fondamentale nelle procedure concorsuali pubbliche”, trattandosi di “un’operazione neutra sotto il profilo del risultato finale e dell’assetto terminale della graduatoria” (Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4358; nello stesso senso anche Sez. III, n. 158 del 5 gennaio 2021).

La P.A. ha, dunque, erratamente attribuito il punteggio di -0,25 alle risposte corrette fornite dal ricorrente e deve essere condannata ad aggiungere al punteggio totale conseguito dalla ricorrente quello ulteriore relativo alle due risposte corrette (n. 5 e 29 $+0.75 \times 2 + 0,25 \times 2$) e il punteggio della candidata ricorrente deve essere corretto nel complessivo n. 26, con conseguente inserimento della ricorrente Mercante Damaris all’interno della graduatoria pubblicata nella corretta posizione degli idonei.

3) SULLA PROVA DI RESISTENZA

L’eventuale accoglimento del ricorso de quo, e l’attribuzione del punteggio superiore di 26, consente l’inserimento all’intero della graduatoria della migliore posizione, facendo balzare la ricorrente dalla posizione n. 8.128 almeno alla n. 3.055 (un salto di oltre 5mila posizioni) con conseguente assunzione e/o possibilità di essere assunta dalla graduatoria anche a scorrimento nel più breve termine possibile.

4) SUI CONTROINTERESSATI.

Il ricorso in esame è finalizzato a conseguire una migliore posizione all'interno della graduatoria di oltre 5 mila posti con lo spostamento della posizione della ricorrente almeno alla posizione n. 3.055.

Sussiste un numero di controinteressati smisurato e per i quali è materialmente impossibile ed insostenibile notificare il medesimo ricorso non conoscendo né indirizzi di residenza né, in ogni caso, essendo economicamente sostenibile l'eventuale notifica.

Il numero di controinteressati è ingente e parte ricorrente chiede fin da ora di essere autorizzata a notificare il presente ricorso anche a tutti i controinteressati necessari per pubblici proclami e a mezzo internet.

5) SULLA ISTANZA DI SOSPENSIVA, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

Il fumus è nei motivi.

La PA ha errato nel valutare la prova scritta della ricorrente Damaris Mercante al cui interno sussistono ben due domande al quale la ricorrente ha risposto in modo corretto, logico, congruo e legittimo, ma che la PA ha valutato errate, in modo illogico, illegittimo, incongruo, per come anche statuito da Codesto TAR. In relazione al periculum in mora, vi è che la ricorrente – se fosse stata correttamente e legittimamente esaminato da parte della Commissione – sarebbe classificato almeno alla posizione n. 3.055 della graduatoria con migliori e maggiori possibilità di venire assunta, anche a scorrimento, in relazione alla posizione n. 8.128 in cui è stata illegittimamente collocata.

Il periculum è grave ed irreparabile in quanto la PA nelle more potrebbe – sempre che già non lo abbia fatto – aver sottoscritto

contratti di lavoro individuali con i candidati vincitori e candidati idonei che potrebbero, dunque, occupare il posto di lavoro al quale ha diritto la ricorrente.

CONCLUSIONI

Si chiede che il TAR voglia, previa concessione di idonea misura cautelare, accogliere integralmente il ricorso e conseguentemente annullare in parte qua la graduatoria condannando la PA ad assegnare alla ricorrente Damaris Mercante il giusto, legittimo, logico, congruo e corretto punteggio alla prova scritta e a posizionarlo almeno al n. 3.055 della graduatoria, e/o nella maggiore posizione all'intero della graduatoria rispetto a quella illegittimamente attribuitole.

Con vittoria di spese e onorari come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede di essere ammessi a notificare il ricorso de quo mediante pubblici proclami attraverso il sito internet istituzionale della Commissione Interministeriale Ripam e/o della FORMEZ PA e/o del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, atteso che – dato l'elevato e sconosciuto numero di potenziali destinatari della notifica - non possono che ritenersi sussistenti, nel caso di specie quelle eccezionali circostanze che, secondo la giurisprudenza (sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. V, 21 maggio 2015 nel ricorso n.53723/2013; Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n.4948) consentono il ricorso a tale forma di notifica extra ordinem, tenuto anche conto delle difficoltà oggettive di reperire gli indirizzi dei destinatari della notifica.

Con ossequio.

Catanzaro, 27/03/2026

Avv. Giancarlo Pitaro